

**Piano di cattura dei richiami vivi. La Corte Costituzionale boccia
per la terza volta la legge lombarda.
Breve nota alla sentenza della Corte Costituzionale 27 giugno 2012 n. 160.**

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nella sentenza in rassegna (che riportiamo in calce), il Giudice delle Leggi ha dichiarato, per la terza volta, dopo le sentenze nn. 266/10 e 190/11, costituzionalmente illegittima la normativa regionale lombarda in materia di richiami vivi.

Prima di esaminare nel dettaglio la sentenza della Corte Costituzionale, sembra opportuno riassumere, seppure per sommi capi, la disciplina in materia, alla luce anche della giurisprudenza più consolidata dei vari Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, nonché di quella della Corte di Giustizia UE.

La cattura di richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire di uccelli utilizzati come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento, è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi 3 e 4, che regolamentano la cattura dei richiami, ai fini della loro cessione gratuita ai cacciatori, che esercitano attività venatoria da appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale il diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla Direttiva 09/147/CE.

La norma nazionale di riferimento recita nei termini che seguono: *“L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività”*.

La direttiva vieta, in linea generale, l'uccisione e la cattura di uccelli selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva medesima.

La legislazione statale in materia di cattura di richiami vivi per la caccia, evidentemente del pari con quelle regionali di recepimento, deve, ovviamente, essere rispettosa delle prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art. 9. Ciò implica che le Amministrazioni regionali e provinciali, preposte all'autorizzazione alla cattura dei richiami, debbano dare un'applicazione assai rigorosa delle suddette deroghe, costituendo la cattura degli uccelli selvatici un'eccezione rispetto al divieto di ordine generale previsto dal diritto comunitario.

Proprio su questa base, la giurisprudenza, in più occasioni, ha censurato le deliberazioni regionali di autorizzazione alla cattura dei richiami, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione delle stesse (cfr. *ex multis*, TAR Lombardia, 16 gennaio 2007 n.38; TAR Molise 9 febbraio 2007 n.92, Consiglio di Stato, VI, 18 marzo 2003 n.2901).

Ancor più chiaramente, nella recente sentenza 3 marzo 2010 n.533, la Quarta Sezione del TAR Lombardia, richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia nonché la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea, ha riferito, in maniera a dir poco lapidaria, che deve ritenersi illegittima una delibera con la quale si stabilisce di procedere alla cattura dei richiami vivi, ancorchè, sotto il profilo quantitativo, nei limiti di legge, *"senza indicare le ragioni che avrebbero indotto l'Amministrazione a reputare necessaria la cattura del predetto quantitativo"* (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 aprile 2009, n. 3136). *In tal modo si contravviene infatti in maniera evidente alle previsioni del diritto comunitario, che vietano, in via generale, la cattura di animali selvatici vivi: la deroga consentita non può che essere interpretata in modo restrittivo, dovendosi ritenere imprescindibili delle giustificazioni congruenti, sia per procedere alla sua attuazione, che per individuare i limiti quantitativi ritenuti necessari"*.

Vi è da dire che a sua volta, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, già a far data dalla sentenza del 12.12.1996, causa C-10/96, in sede di interpretazione dell'art. 9 della direttiva 79/409, chiarì che la *"deroga al regime di protezione instaurato dalla direttiva (...) può essere accordato solo se non esistono altre soluzioni soddisfacenti"* (punto 17 della sentenza) e *fra tali soluzioni possono senz'altro annoverarsi l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie protette"* (punto 18 della sentenza). In termini analoghi, in tempi più recenti, si è nuovamente pronunciata la Corte di Giustizia nella sentenza 8 giugno 2006, causa C-118/94).

In tale contesto normativo e giurisprudenziale, e solo in quello, può collocarsi, per ogni singola Regione, la normativa che governa l'emanazione, da parte della Regione, interessata di specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.

Ciò posto, come ripetutamente chiarito in decine di pareri resi dall'ISPRA, che sovente vengono disattesi dalle Amministrazioni regionali disattesi senza alcuna motivazione, pur godendo l'Istituto, per espressa previsione normativa, di specifici poteri di certificazione e di controllo, va evidenziato come, stante che il prelievo di uccelli da richiamo viene utilizzato utilizzando reti, vale a dire mezzi di cattura vietati dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE, ne deriva la necessità di ricorrere al regime di deroga, così come previsto dall'art.9 della Direttiva medesima.

In particolare, viene in essere l'ipotesi di cui alla lett. c) del predetto art.9 che, come è noto, contempla la possibilità di autorizzare deroghe *“per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità”*.

Le condizioni poste dalla Direttiva, come suggerito dalla stessa lettera della norma, per autorizzare queste tipologie di deroghe, implicano la verifica di tre presupposti, da considerarsi concorrenti e non già alternativi tra loro, e segnatamente: l'assenza di soluzioni alternative, la sussistenza di condizioni rigidamente controllate nonché la circostanza che gli impieghi siano misurati.

Sul punto, la Corte Costituzionale, già nella pronuncia 22 luglio 2010 n.266 cit., aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi delle Regioni Lombardia e Toscana sui richiami vivi, evidenziando che *“Il carattere eccezionale del potere in questione è stato peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare, Corte di giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94), secondo la quale l'autorizzazione degli Stati membri a derogare al divieto generale di cacciare le specie protette è subordinata alla adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 9, paragrafi 1 e 2. Detti requisiti, infatti – precisa sempre la Corte di giustizia della Comunità europea (oggi Corte di giustizia dell'Unione europea) – perseguono il duplice scopo di limitare le deroghe allo stretto necessario e di permettere la vigilanza degli organi comunitari a ciò preposti. In particolare, il paragrafo 2 dell'art. 9 della citata direttiva prevede che le deroghe debbano menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati”*.

Il Giudice delle Leggi si era altresì espresso in termini analoghi anche nella successiva pronuncia 8 giugno 2011 n.190.

Come si vede, e come del resto è stato più volte confermato dall'ISPRA, massimo organo di consulenza dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia, per poter autorizzare legittimamente un piano di cattura di richiami vivi devono necessariamente ricorrere le tre condizioni suindicate.

Vediamo in dettaglio. Quanto all'assenza di soluzioni alternative, di cui al comma 1 dell'art.9 della Direttiva, si tratta, come confermato dal paragrafo 3.4.1 della *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”* redatta dalla Commissione Europea di *“un requisito essenziale che tutte le deroghe devono rispettare”*.

Ora, nel caso dei richiami vivi, la sussistenza di altre soluzioni soddisfacenti deve ritenersi esclusa, stante che un'alternativa, come significato nella succitata Guida ai paragrafi da 3.4.1 a 3.14.13 può essere rinvenuta nell'utilizzo di soggetti nati in cattività.

Secondariamente, quanto alla sussistenza delle condizioni rigidamente controllate, la premessa essenziale per assicurare il rispetto di questa condizione si rinvenga nella registrazione di tutti i richiami detenuti dai cacciatori di un determinato ambito amministrativo (in questo caso specifico, la Provincia). L'esistenza di un registro dei richiami, infatti, da un lato è tesa a garantire un'adeguata attività di vigilanza e controllo che limiti la diffusione di pratiche illegali, e dall'altro a quantificare il fabbisogno, in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura strettamente necessaria a soddisfare i bisogni del mondo venatorio.

Da ultimo, sempre nella succitata Guida, al paragrafo 3.4.13, si evidenzia come i prelievi in deroga, proprio perché di deroghe si tratta, debbano essere quanto più possibile limitati, potendo essere autorizzato, anche in relazione a questa terza preconditione, unicamente il numero di richiami necessario a soddisfare le esigenze del mondo venatorio, acquisendo, in via preventiva, una serie di informazioni, in base alle quali stabilire il fabbisogno annuale di richiami vivi per ciascun ambito provinciale.

Fatti questi doverosi chiarimenti di carattere fattuale, in materia di richiami vivi, la giurisprudenza costituzionale è ferma nel ritenere che le deroghe adottate dalle Regioni al generale divieto di prelievo venatorio, caratterizzate dalla loro eccezionalità, non possano mai comportare, in termini più gravosi di quanto non sia stato disposto dal legislatore statale, la riduzione del livello di tutela apprestato all'ambiente ed all'ecosistema dalle norme interposte contenute nella legislazione nazionale.

Nel caso scrutinato dalla Corte nella sentenza che si annota, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi"), deducendone il contrasto con gli articoli 117, commi primo e secondo, lettera s), e 136 della Costituzione.

La legge regionale censurata aveva ad oggetto, ai sensi della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi), la approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012.

Ad avviso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri essa contrastava con l'art. 117, comma 2 lett.s), Cost. in quanto la adozione del provvedimento in questione tramite atto legislativo, anziché attraverso un provvedimento amministrativo, precludeva l'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del potere di annullamento previsto dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituendo, per gli effetti, violazione della normativa statale di riferimento, volta a garantire un'adeguata ed uniforme protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.

In particolare, secondo la tesi erariale, integralmente accolta dalla Corte Costituzionale, sebbene compete alle Regioni provvedere in materia di autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che abbiamo illustrato in premessa, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del livello minimo di tutela fissato dalla legislazione statale, nell'ambito del quale è compresa anche la disciplina che prevede il potere di annullamento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato art. 19-bis della legge n. 157 del 1992. Potere che tuttavia, attraverso la adozione di una legge provvedimento, viene interdetto, così riducendo, in violazione dei principi dettati dalle disposizioni statali, il livello di tutela dell'ambiente.

Vi è poi da dire, come correttamente osservato dalle Associazioni ambientaliste, che alla base della scelta, da parte delle Regioni, di utilizzare lo strumento della legge provvedimento vi è anche la volontà di impedire, da parte dei soggetti legittimati, l'accesso alla giustizia amministrativa.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva altresì dedotto il contrasto fra la legge censurata e l'art. 117, primo comma, Cost. il quale prevede, come noto, quale limite generale alla funzione legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dalla appartenenza alla Unione Europea.

L'autorizzazione alla cattura dei richiami vivi era stata infatti concessa dalla legge censurata in assenza dei presupposti e delle condizioni fissate dall'art. 9 della Direttiva 09/147/CE, modificativa, come detto, della Direttiva 79/409/CEE, mancando il requisito, espressamente previsto dalla normativa comunitaria, della «piccola quantità», consentendo la legge regionale n. 16 del 2011 la cattura di un numero di capi esorbitante rispetto a tale concetto.

La legge regionale lombarda prevedeva infatti la cattura con reti in impianti provinciali di 47.000 uccelli da utilizzare come richiami vivi, di cui 1.647 allodole, 9.855 cesene, 5.435 merli, 21.230 tordi bottacci e 8.833 tordi sasselli.

Peraltro, la legge impugnata costituiva attuazione della legge regionale n. 3 del 2007, la quale, a sua volta, all'art. 1, comma 3, consentiva la cattura secondo le modalità di cui all'Allegato D) della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina

dell'attività venatoria), cioè utilizzando le reti, metodo vietato dall'art. 5, comma 2, lettera d), della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, ratificata con legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione), e dall'art 8, comma 1, della direttiva comunitaria 2009/147/CE.

Con riferimento al medesimo parametro, la Difesa erariale aveva altresì osservato, trovando, come detto, la sua tesi pieno accoglimento da parte del Giudice delle Leggi, che normativa lombarda censurata, oltre ad essere stata emanata in assenza del parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non risultava rispettosa del vincolo comunitario, dettato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la decisione 7 marzo 1996, in causa C-118/94, che, riguardo alle deroghe ai divieti venatori, richiede l'indicazione nella motivazione del provvedimento che le concede, della sussistenza di tutte le condizioni che le legittimano.

Si spera che a questo punto, giunti all'atto terzo della caporetto venatoria, abbiano capito.....

Valentina Stefutti

Pubblicato il 6 luglio 2012

Riportiamo in calce la sentenza in commento

SENTENZA N. 160

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso	QUARANTA	Presidente
- Franco	GALLO	Giudice
- Luigi	MAZZELLA	”
- Gaetano	SILVESTRI	”
- Sabino	CASSESE	”
- Giuseppe	TESAURO	”
- Paolo Maria	NAPOLITANO	”
- Giuseppe	FRIGO	”
- Alessandro	CRUISCUOLO	”
- Paolo	GROSSI	”
- Giorgio	LATTANZI	”
- Aldo	CAROSI	”
- Marta	CARTABIA	”
- Sergio	MATTARELLA	”
- Mario Rosario		MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei

© **Copyright riservato** www.dirittoambiente.com - **Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

richiami vivi”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-25 novembre 2011, depositato in cancelleria il 2 dicembre 2011 ed iscritto al n. 168 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; udito l’avvocato dello Stato Roberto de Felice per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi”), deducendone il contrasto con gli articoli 117, commi primo e secondo, lettera s), e 136 della Costituzione.

1.1.— La legge censurata, la quale consta di due soli articoli ed un allegato, ha ad oggetto, ai sensi della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi), la approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012.

Ad avviso del ricorrente essa contrasta con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto la adozione del provvedimento in questione tramite atto legislativo, anziché attraverso un provvedimento amministrativo, precludendo l’esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del potere di annullamento previsto dall’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), costituisce violazione della normativa statale di riferimento, volta a garantire un’adeguata ed uniforme protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.

In particolare, ha osservato il ricorrente, sebbene compete alle Regioni provvedere in materia di autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, tuttavia tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del livello minimo di tutela fissato dalla legislazione statale, nell’ambito del quale è compresa anche la disciplina che prevede il potere di annullamento del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al citato art. 19-bis della legge n. 157 del 1992; potere che, attraverso la adozione di una legge provvedimento, viene interdetto, così riducendo, in violazione dei principi dettati dalle disposizioni statali, il livello di tutela dell'ambiente.

1.2.— La parte ricorrente ha, altresì, dedotto il contrasto fra la legge censurata e l'art. 117, primo comma, Cost. il quale prevede, quale limite generale alla funzione legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dalla appartenenza alla Unione europea.

La autorizzazione alla cattura dei richiami vivi sarebbe stata, infatti, concessa dalla legge censurata in assenza dei presupposti e delle condizioni fissate dall'art. 9 della direttiva CE 30 novembre 2009, n. 147 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Ha lamentato, infatti, il ricorrente la mancanza del requisito, previsto dalla normativa comunitaria, della «piccola quantità», consentendo la legge regionale n. 16 del 2011 la cattura di un numero di capi esorbitante rispetto a tale concetto.

Peraltro, ha proseguito il ricorrente, la legge impugnata costituisce attuazione della legge regionale n. 3 del 2007, la quale, a sua volta, all'art. 1, comma 3, consente la cattura secondo le modalità di cui all'Allegato D) della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), cioè utilizzando le reti, metodo vietato dall'art. 5, comma 2, lettera d), della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, ratificata con legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione), e dall'art 8, comma 1, della direttiva comunitaria 2009/147/CE.

Con riferimento al medesimo parametro, il ricorrente ha osservato che la normativa censurata, oltre ad essere stata emanata in assenza del parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non rispetterebbe il vincolo comunitario, dettato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la decisione 7 marzo 1996, in causa C-118/94, che, riguardo alle deroghe ai divieti venatori, richiede l'indicazione nella motivazione del provvedimento che le concede, della sussistenza di tutte le condizioni che le legittimano.

Sul punto ha rilevato il ricorrente che l'affermazione regionale, secondo la quale «gli allevamenti presenti sul territorio regionale non sono in grado di soddisfare le richieste di richiami da parte dei cacciatori», sicché «l'unica soluzione perseguibile, per quanto da accompagnarsi con la riproduzione in cattività, pare essere quella della cattura di esemplari viventi», non chiarisce perché una campagna di allevamento in cattività, tempestivamente promossa e realizzata, non sia idonea a fornire il necessario fabbisogno di richiami vivi, come già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 2011, concernente norma analoga a quella ora in questione ma applicabile ad una precedente stagione venatoria.

1.3.— Infine la difesa erariale ha eccepito anche la violazione del giudicato costituzionale, per avere la Corte già dichiarato costituzionalmente illegittime con sentenze n. 266 del 2010 e n. 190 del 2011 altre due leggi della Regione Lombardia, caratterizzate da contenuti e procedure analoghe a quelli ora in discussione, ancorché riferibili alle stagioni venatorie 2009/2010 e 2010/2011.

1.4.— A conclusione del ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo che ricorresse sia il *fumus boni iuris* (come dimostrato dalla presenza di altri giudicati costituzionali favorevoli in termini) sia il *periculum in mora* (costituito dal fatto che, prima dello svolgimento del giudizio di legittimità costituzionale, la legge censurata potesse esaurire i suoi effetti temporali), ha formulato istanza per la sospensione cautelare della esecuzione della legge impugnata.

Successivamente, però, con nota depositata in data 3 gennaio 2012, dopo che già era stata fissata l'udienza camerale per la discussione della detta istanza sospensiva, la Avvocatura dello Stato, dato atto che la legge censurata era stata abrogata con legge della Regione Lombardia 28 dicembre 2011, n. 24, recante «Abrogazione della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi”) e dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alla L.R. n. 24/2008 e alla legge

regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”)», ha espressamente dichiarato di rinunciare alla formulata istanza cautelare.

2.— La Regione Lombardia non si è costituita nel giudizio.

3.— In prossimità dell’udienza di discussione del ricorso l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha affermato il perdurare dell’interesse del Governo all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, giustificato dal fatto che, sebbene abrogata, la legge censurata ha avuto, per un certo tempo, esecuzione.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi”), sostenendo che la stessa violi gli articoli 117, primo e secondo comma, lettera s), e 136 della Costituzione.

1.1.— Ad avviso del ricorrente, la predetta legge, avente ad oggetto la approvazione del piano di cattura in deroga dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto, attraverso l’emanazione del predetto piano di cattura tramite lo strumento legislativo, inibirebbe in radice la possibilità di adottare avverso di esso, se ritenuto in violazione di legge, il provvedimento di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

È, altresì, contestata dal ricorrente la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in quanto la legge regionale n. 16 del 2011, per un verso, consentirebbe che richiami vivi siano catturati utilizzando strumenti espressamente vietati sia da trattati internazionali, cui lo Stato italiano ha aderito, sia dalla normativa dell’Unione europea e, per altro verso, sarebbe stata adottata in assenza dei presupposti che, in base alla normativa comunitaria, legittimano le deroghe al divieto di prelievo venatorio.

Infine il ricorrente ritiene che attraverso la normativa impugnata si sia, altresì, realizzata la violazione del giudicato costituzionale, presidiato dall'art. 136 Cost., in quanto, nel recente passato, questa Corte aveva già dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni aventi il medesimo contenuto di quelle ora in esame.

2.— Prima di entrare nel merito della presente questione di legittimità costituzionale è necessario dare atto, come peraltro dichiarato dalla medesima parte ricorrente, che la normativa ora in esame è stata, successivamente alla proposizione del ricorso avverso di essa, espressamente abrogata dal legislatore lombardo con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 24, recante «Abrogazione della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi”) e dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), come introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alla L.R. n. 24/2008 e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”»).

Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a definire la attuale questione in quanto, come dimostrato dalla difesa erariale nella memoria depositata in prossimità della data fissata per l’udienza, la legge censurata, nei circa due mesi di sua vigenza ha trovato applicazione e ciò, per costante giurisprudenza di questa Corte, avendo determinato, nell’ipotesi di fondatezza del ricorso, il consolidamento della lesione denunciata, è elemento idoneo a far perdurare, anche in caso di sopravvenuta abrogazione della disposizione di legge censurata, l’interesse alla sua impugnazione di fronte alla Corte stessa (fra le molte: sentenze n. 310 del 2011, n. 307 del 2009 e n. 286 del 2007) (deve, peraltro, sottolinearsi che, trattandosi di legge destinata ad avere efficacia esclusivamente per la durata della stagione venatoria 2011/2012, essa, al momento della sua abrogazione, era stata in vigore per poco meno dei due terzi del termine di durata previsto).

2.1.— Sempre in via preliminare deve affermarsi la ammissibilità della impugnazione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, ancorchè la stessa sia rivolta nei confronti di un intero testo legislativo e non di singole disposizioni normative in esso contenute.

Anche in questo caso, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ritiene ammissibili le censure rivolte avverso un'intera legge – nel presente caso composta di due soli articoli, uno dei quali contenente la clausola di immediata entrata in vigore, ed un allegato – là dove si tratti di leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure (così di recente, fra le molte, sentenza n. 300 del 2010).

La natura indiscutibilmente provvedimentale della legge regionale n. 16 del 2011 non lascia dubbi sul fatto che essa sia integralmente coinvolta dalle censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.

3.— Fatte queste premesse, la questione è fondata.

3.1.— Nella giurisprudenza di questa Corte è costante il rilievo che le deroghe adottate dalle Regioni al generale divieto di prelievo venatorio, caratterizzate dalla loro eccezionalità, non possono comportare, in termini più gravosi di quanto non sia stato disposto dal legislatore statale, la riduzione del livello di tutela apprestato all'ambiente ed all'ecosistema dalle norme interposte contenute nella legislazione nazionale (sentenza n. 310 del 2011).

La circostanza – peraltro già sanzionata in passato da questa Corte, sebbene in relazione ad un parametro diverso rispetto a quello ora evocato dal ricorrente (sentenze n. 190 del 2011 e n. 266 del 2010) – che la Regione Lombardia abbia provveduto a disciplinare attraverso lo strumento legislativo il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ha comportato, quale oggettiva conseguenza, l'impossibilità di ricorrere allo strumento di reazione avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati, costituito dal potere di annullamento previsto espressamente dal comma 4 dell'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.

3.2.— Poiché la attribuzione di siffatto potere è finalizzata, come già affermato da questa Corte, a garantire un'uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 250 del 2008), è evidente che la inibizione di tale potere, determinando la

violazione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., si traduce, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nella violazione del predetto parametro di costituzionalità.

4.— L'accoglimento del descritto profilo di illegittimità costituzionale comporta l'assorbimento delle restanti doglianze di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.